



Comune  
di **Argenta**

PROVINCIA DI FERRARA

Deliberazione  
n. **28**  
del 30/03/2017

## **Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

Seduta pubblica

**OGGETTO: Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) - Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) - Modifiche**

L'anno **Duemiladiciassette** e questo dì **Trenta** del mese di **Marzo** alle ore **19:30**, in Argenta, nella sede Comunale, nella sala delle adunanze.

Convocato nelle forme prescritte dalla legge e dall'art. 10 dello Statuto Comunale e con appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi adunato il Consiglio Comunale. Fatto l'appello risultano:

### **Presenti**

Fiorentini Antonio  
Cai Nadia  
Fiorentini Leonardo  
Cillani Sara  
Pambieri Liviana  
Mannarino Marco  
Morelli Federico  
Tedaldi Alessandro  
Simoni Luca  
Zanoli Sergio  
Mancini Davide  
Azzalli Gabriella  
Venturi Filippo  
Carlotti Sauro  
Bertaccini Luca  
Gulinelli Daniele  
Strozzi Gabriele

### **Assenti**

Totale presenti: 17

Totale assenti: 0

Sono presenti gli Assessori: Baldini, Pamini, Borea, Cillani G., Chiarini.

Giustificano l'assenza i Consiglieri: //

Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa Valeria Villa

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta la Sig.ra Nadia Cai, Presidente, dichiara aperta la seduta.

Designati a scrutatori della votazione i Signori:

- 1) Morelli Federico
- 2) Mannarino Marco
- 3) Venturi Filippo

il Consiglio prende in esame gli oggetti entro indicati

*Il Sindaco non è presente in aula*  
**Presenti n. 16 Consiglieri**

**Seduta del 30/03/2017**  
**Nr. 28**

**Oggetto:** Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) - Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) - MODIFICHE.

**Nadia Cai – Presidente:** Passo la parola all'assessore Chiarini.

**Marco Chiarini – Assessore:** Buonasera. Modifichiamo il regolamento IUC relativo all'Imposta Unica Comunale sulla TARI, la Tassa sui Rifiuti. La finalità di questa modifica è recepire il modello standard di calcolo della raccolta differenziata proposta dalla Regione Emilia Romagna, in particolar modo nel nostro caso per considerare nel calcolo della quota differenziata anche il contributo del compostaggio domestico ovvero quello delle compostiere. Per fare ciò abbiamo dovuto adeguare il regolamento e l'abbiamo adeguato modificando alcuni articoli come visto in commissione statuto, in particolar modo l'art. 6 dove andiamo a ridurre l'agevolazione dal 70 al 60% per quelle che sono le utenze cosiddette fuori area cioè con una distanza di oltre 500 metri dalle isole ecologiche, abbiamo inserito all'art. 7 l'indicazione di quelle che sono le agevolazioni per il compostaggio domestico sia per la compostiera, agevolazione del 16% sull'imposta e per quanto riguarda invece il compostaggio con la tessera magnetica per chi non ha la possibilità di utilizzare la compostiera che è dell'8%, abbiamo indicato nel regolamento che per ottenere questa riduzione è necessario compilare due moduli che sono presenti nell'allegato A e nell'allegato B del presente regolamento per tenere traccia appunto del compostaggio domestico delle utenze. Abbiamo introdotto inoltre la dicitura relativa al controllo del compostaggio domestico di un minimo del 10% di utenze che su circa 4.000 compostiere sono circa 400 controlli all'anno per la verifica appunto del buon utilizzo della stessa.

**Nadia Cai – Presidente:** Interventi? Se non ci sono interventi, passiamo alla dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Favorevoli 13, contrari 0, astenuti 3. Per l'immediata eseguibilità favorevoli? Contrari? Astenuti? Per l'immediata eseguibilità favorevoli 13, contrari 0, astenuti 3. Passiamo al punto 5.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso** che:

- la "funzione Tributi locali" è stata conferita alla costituita UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE, come da convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e l'Unione approvata rispettivamente: dal Consiglio Comunale di Argenta con delibera n. 75 in data 23.09.2013, dal Consiglio Comunale di Ostellato con delibera n. 52 in data 26.09.2013, dal Consiglio Comunale di Portomaggiore con delibera n. 37 in data 26.09.2013, dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie con delibera n. 13 del 30.09.2013;
- sono escluse dal conferimento, come disposto dall'art. 2, comma 1, della citata convenzione, *"la soggettività attiva d'imposta e la potestà regolamentare che rimangono in capo ai singoli comuni, fermo restando l'impegno a garantire la massima armonizzazione possibile dei regolamenti in materia"*;
- uno degli obiettivi della gestione unificata della funzione tributi è rappresentato dal miglioramento dell'efficienza della gestione, garantendo l'autonomia dei singoli territori in materia di politiche tributarie;
- fra le attività delegate all'Unione Valli e Delizie vi è la predisposizione degli atti e l'eventuale espletamento delle gare per la gestione del sistema tributario territoriale;

**Richiamata** la convenzione per il conferimento all'Unione della funzione relativa ai tributi locali, con particolare riferimento:

- art. 2 comma 1: *"Le funzioni conferite sono quelle afferenti la gestione dei tributi locali, attualmente previsti dalla legge e le attività correlate, nonché gli eventuali nuovi tributi che*

*fossero in futuro istituiti. Sono escluse dal conferimento la soggettività attiva d'imposta e la potestà regolamentare che rimangono in capo ai singoli Comuni, fermo restando l'impegno a garantire la massima armonizzazione possibile dei regolamenti in materia. Restano in capo alle Giunte dei singoli comuni conferenti, la legittimazione processuale attiva e passiva, il potere di promuovere l'azione giudiziale, di resistere in giudizio, di conciliare e transigere le liti in materia tributaria. Le Giunte dei comuni si avvalgono del supporto tecnico-giuridico e dei poteri gestionali in materia, del personale impiegato nella funzione con particolare riferimento al funzionario designato quale responsabile del tributo.";*

*- art. 4 comma 6: "Gli Organi dell'Unione adottano tutti gli atti inerenti la funzione conferita, nel rispetto dei criteri generali stabiliti negli atti istitutivi dell'Unione, ad esclusione dei regolamenti in materia di tributi locali, degli atti di determinazione/modifica delle aliquote tributarie e degli atti di approvazione dei piani economico-finanziari propedeutici alla determinazione delle aliquote medesime, qualora previsti dalla normativa vigente. Restano in capo ai singoli comuni i procedimenti in corso al momento del conferimento della funzione, relativi al contenzioso in materia tributaria, per la disciplina dei quali si fa rinvio alla regola contenuta nell'art.2, comma 1.";*

**Visto** l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), composta:

- dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

- dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Visto** il regolamento " Imposta Unica Comunale (IUC) – Disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)" approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 38 del 28/04/2014, successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 18/04/2015, e inteso apportare le modifiche di seguito indicate, come proposto dal Gestore del servizio, per ragioni di innovazioni normative, trasparenza e economicità:

a) all'art. 6 il primo comma: *"Per le utenze ubicate nelle zone non servite il tributo è ridotto del 70%. Si considerano zone non servite quelle nelle quali il più vicino contenitore dei rifiuti dista oltre 500 metri dall'ingresso della proprietà privata delle case sparse, calcolando la distanza dal confine con la strada pubblica escludendo eventuali viali privati dio accesso agli insediamenti."* è sostituito dal seguente: *"Per le utenze ubicate nelle zone servite dalla sola raccolta porta a porta del rifiuto urbano indifferenziato, il tributo è ridotto nella misura del 60%. Si considerano zone servite dalla sola raccolta porta a porta del rifiuto urbano indifferenziato quelle nelle quali il più vicino contenitore dei rifiuti differenziati e/o indifferenziati dista oltre 500 metri dall'ingresso della proprietà privata delle utenze sparse, calcolando la distanza dal confine con la strada pubblica ed escludendo gli eventuali viali privati di accesso agli insediamenti."*

b) all'art. 7 il secondo comma: *"A favore delle utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico o la raccolta differenziata tracciata della frazione organica, previa richiesta da presentare al Gestore tramite appositi moduli, è concessa una riduzione del tributo rispettivamente nella misura del 16% e dell' 8%. Le riduzioni per il compostaggio domestico o per la raccolta differenziata tracciata della frazione organica non possono essere cumulate. L'ente gestore del servizio verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento."* è sostituito dal seguente: *"A favore delle utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico mediante l'utilizzo della compostiera, del cumulo, di buca/fossa è concessa un'agevolazione del tributo nella misura del 16%; alle utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata tracciata della frazione organica, è concessa*

*un'agevolazione del tributo nella misura dell'8%.*

*Le agevolazioni decorrono, per il compostaggio domestico dalla compilazione della dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui all'allegato A) al presente regolamento, per la raccolta tracciata dell'organico con la compilazione del modello di adesione di cui all'allegato B) al presente regolamento.*

*Le agevolazioni per il compostaggio domestico o per la raccolta differenziata tracciata della frazione organica non possono essere cumulate.*

*Il Comune, il gestore del servizio rifiuti o il soggetto a cui è affidata la gestione del tributo, verifica l'effettiva pratica del compostaggio domestico attraverso controlli a campione nella percentuale minima annua del 10% delle utenze che beneficiano dell'agevolazione. Qualora in sede di controllo venga accertata una mancata o inadeguata pratica del compostaggio domestico, il soggetto incaricato provvederà:*

- a) al ritiro immediato della compostiera ove concessa a titolo gratuito;*
- b) a far decadere l'agevolazione a partire dal semestre nel quale è stata effettuata la verifica.*

*Per quanto riguarda la raccolta tracciata della frazione organica, il requisito per il riconoscimento dell'agevolazione è costituito dal rilevamento medio di almeno un conferimento alla settimana; l'assenza di rilevamento comporterà il ritiro del kit in dotazione dal semestre nel quale è stata effettuata la verifica e la decadenza dell'agevolazioni dal semestre privo di rilevazioni."*

*c) l'art. 8 si aggiunge il secondo comma seguente: "La decadenza delle riduzioni o delle agevolazioni, comporta il recupero del tributo dovuto e relative sanzioni se dovute."*

*d) all'art.9, in coda al punto 3, il periodo "Il Comune si impegna a trasmettere al Gestore periodicamente i dati anagrafici." È sostituito dal seguente: "Il Comune si impegna a trasmettere periodicamente i dati anagrafici al soggetto cui è affidata la gestione del tributo".*

**Dato atto** che le succitate modifiche sono state proposte dall'attuale gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, Soelia spa e sono determinate sostanzialmente dalla necessità di allineare il regolamento alle disposizioni recate dalla Regione Emilia Romagna con deliberazione di Giunta Regionale n. 2218 del 13 dicembre 2016 avente ad oggetto *"Metodo standard della Regione Emilia Romagna per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi del D.M. Ambiente 26 maggio 2016, modifica della D.G.R. 2317/2009 e della D.G.R. n.1238/2016"*;

**Visti:**

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 ed in particolare il comma 1, che prevede la facoltà per i Comuni di disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e l'aliquota massima;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il quale dispone che i regolamenti, se approvati entro il termine di approvazione del bilancio, decorrono dal primo gennaio dell'anno di approvazione;

**Dato atto** che il Regolamento, integrato e modificato come sopra evidenziato è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**Visto** il Decreto Legge 30/12/2016 n. 244, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30/12/2016, con cui il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017, già previsto dalla Legge di bilancio 2017 al 28/02/2017, è stato ulteriormente differito al 31/03/2017;

**Viste** la norme in materia di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

**Dato atto** che il proponente Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione, in qualità di responsabile del procedimento:

- ha rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- ha verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi da parte del responsabile dell'istruttoria o della sub fase della stessa;
- si è attenuto alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l'Ente;
- ha valutato l'esistenza dei presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;

**Visto** il Parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE espresso dal Dirigente del Settore Finanze dell'Unione Valli e Delizie, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Finanziaria del Comune di Argenta, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e dato atto che i suddetti Pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

**Visto** l'allegato parere prot. n.4803 del 21/03/2017 dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** lo Statuto e sentita la commissione Statuto e regolamenti del Comune di Argenta in data 22/03/2017;

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Dopo votazione palese da parte dei n. 16 Consiglieri presenti, di cui n. 13 favorevoli (P.D. – M5S – F.I.), n. 0 contrari, n. 3 astenuti (A.R.);

## **DELIBERA**

1. La premessa narrativa forma parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare le modifiche il "REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)" approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 38 del 28/04/2014, come modificato con delibera consigliere n. 23 del 18/04/2015, come in premessa specificato, ovvero:

a) all'art. 6 il primo comma: *"Per le utenze ubicate nelle zone non servite il tributo è ridotto del 70%. Si considerano zone non servite quelle nelle quali il più vicino contenitore dei rifiuti dista oltre 500 metri dall'ingresso della proprietà privata delle case sparse, calcolando la distanza dal confine con la strada pubblica escludendo eventuali viali privati dio accesso agli insediamenti."* è sostituito dal seguente: *"Per le utenze ubicate nelle zone servite dalla sola raccolta porta a porta del rifiuto urbano indifferenziato, il tributo è ridotto nella misura del 60%. Si considerano zone servite dalla sola raccolta porta a porta del rifiuto urbano indifferenziato quelle nelle quali il più vicino contenitore dei rifiuti differenziati e/o indifferenziati dista oltre 500 metri dall'ingresso della proprietà privata delle utenze sparse, calcolando la distanza dal confine con la strada pubblica ed escludendo gli eventuali viali privati di accesso agli insediamenti."*

b) all'art. 7 il secondo comma: *"A favore delle utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico o la raccolta differenziata tracciata della frazione organica, previa richiesta da presentare al Gestore tramite appositi moduli, è concessa una riduzione del tributo rispettivamente nella misura del 16% e dell' 8%. Le riduzioni per il compostaggio domestico o per la raccolta differenziata tracciata della frazione organica non possono essere*

*cumulate. L'ente gestore del servizio verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento." è sostituito dal seguente: "A favore delle utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico mediante l'utilizzo della compostiera, del cumulo, di buca/fossa è concessa un'agevolazione del tributo nella misura del 16%; alle utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata tracciata della frazione organica, è concessa un'agevolazione del tributo nella misura dell'8%.*

*Le agevolazioni decorrono, per il compostaggio domestico dalla compilazione della dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui all'allegato A) al presente regolamento, per la raccolta tracciata dell'organico con la compilazione del modello di adesione di cui all'allegato B) al presente regolamento.*

*Le agevolazioni per il compostaggio domestico o per la raccolta differenziata tracciata della frazione organica non possono essere cumulate.*

*Il Comune, il gestore del servizio rifiuti o il soggetto a cui è affidata la gestione del tributo, verifica l'effettiva pratica del compostaggio domestico attraverso controlli a campione nella percentuale minima annua del 10% delle utenze che beneficiano dell'agevolazione. Qualora in sede di controllo venga accertata una mancata o inadeguata pratica del compostaggio domestico, il soggetto incaricato provvederà:*

- c) al ritiro immediato della compostiera ove concessa a titolo gratuito;*
- d) a far decadere l'agevolazione a partire dal semestre nel quale è stata effettuata la verifica.*

*Per quanto riguarda la raccolta tracciata della frazione organica, il requisito per il riconoscimento dell'agevolazione è costituito dal rilevamento medio di almeno un conferimento alla settimana; l'assenza di rilevamento comporterà il ritiro del kit in dotazione dal semestre nel quale è stata effettuata la verifica e la decadenza dell'agevolazioni dal semestre privo di rilevazioni."*

*c) l'art. 8 si aggiunge il secondo comma seguente: "La decadenza delle riduzioni o delle agevolazioni, comporta il recupero del tributo dovuto e relative sanzioni se dovute."*

*d) all'art.9, in coda al punto 3, il periodo "Il Comune si impegna a trasmettere al Gestore periodicamente i dati anagrafici." È sostituito dal seguente: "Il Comune si impegna a trasmettere periodicamente i dati anagrafici al soggetto cui è affidata la gestione del tributo".*

2. di dare atto che le modifiche apportate con la presente deliberazione entrano in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2017;

3. di disporre che il regolamento così modificato, allegato sub A) al presente atto e sua parte integrante e sostanziale, una volta divenuta esecutiva la presente delibera, sia affisso per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio del comune di Argenta;

4. di adottare apposite forme di pubblicità sul sito web istituzionale del Comune di Argenta;

5. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Valli e Delizie a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento allegato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

6. di dichiarare, ravvisandone la necessità ed urgenza, dopo votazione palese da parte dei n. 16 Consiglieri presenti, di cui n. 13 favorevoli (P.D. – M5S – F.I.), n. 0 contrari, n. 3 astenuti (A.R.), il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Pareri espressi ex art. 49 D.Lgs. 267/2000**

### **Parere regolarità tecnica: favorevole**

f.to in digitale Dott.ssa Patrizia Travasoni

**Parere regolarità contabile: favorevole**  
f.to in digitale Dott.ssa Patrizia Travasoni

Letto, confermato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
***Nadia Cai***

IL SEGRETARIO GENERALE  
***Dott.ssa Valeria Villa***

La presente copia composta da n. .... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del D.P.R. N.445/2000 ed all'art.23, comma 1 del D.Lgs. n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.  
In carta libera per uso amministrativo.

Argenta, il

Il Pubblico Ufficiale

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta.



Allegato alla Deliberazione C.C. n. del

**COMUNE DI ARGENTA**  
**Provincia di Ferrara**

**Regolamento**  
**Imposta Unica Comunale (IUC)**  
**TASSA SUI RIFIUTI**

**TARI**

Modificato con delibera C.C. n. del

## INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 3 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

Art. 4 – Locali ed aree oggetto del tributo

Art. 5 – Esclusioni dal tributo

Art. 6 – Riduzioni del tributo

Art. 7 – Agevolazioni

Art. 8 – Applicabilità di riduzioni e agevolazioni

Art. 9 – Categorie di utenza

Art. 10 – Tariffe del tributo

Art. 11 – Riscossione

Art. 12 – Dichiarazione

Art. 13 – Tributo giornaliero

Art. 14 – Rimborsi e compensazione

Art. 15 – Attività di controllo e sanzioni

Art. 16 – Notifica avvisi di accertamento

Art. 17 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Art. 18 – Riscossione coattiva

Art. 19 – Clausola di adeguamento

Art. 20 – Entrata in vigore del regolamento

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI  
(TARI)**

**Art. 1 – Oggetto del regolamento**

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

**Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo**

- 1) Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2) L'occupazione o la conduzione di un locale o di una area si realizza con la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
  - servizi di erogazione dell'acqua;
  - servizi del gas;
  - servizi dell'energia elettrica;
  - mobilio o macchinari.

Anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione di rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea della stessa non comportano esonero o riduzione del tributo.

**Art. 3 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria**

- 1) Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede, occupa o detiene i locali e le aree, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
- 2) Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
  - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 12 o i componenti del nucleo familiare;
  - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
- 3) In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
- 4) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi

o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

#### **Art. 4 – Locali ed aree oggetto del tributo**

- 1) Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
  - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
  - b) le aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenze di locali, ove possono prodursi rifiuti urbani, quali aree scoperte attrezzate operative, cioè destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una attività quali, a titolo di esempio, i campeggi, i parcheggi, i dancing, i depositi di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione, i distributori di carburante ad eccezione delle aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli nelle stazioni servizio carburanti medesime;
  - c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;
  - d) tutti i locali di deposito di prodotti finiti.
- 2) Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 14, comma 9-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestable.
- 3) La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
- 4) Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
- 5) Per l'anno 2014, ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate in riferimento alla tariffa di integrata ambientale di cui all'articolo 238 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2). In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 12, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

## **Art. 5 – Esclusioni dal tributo**

- 1) Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
  - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - b) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
  - c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
  - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;
  - e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze gas, acqua e luce;
  - f) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
  - g) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
  - h) sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
  - i) i locali e aree coperte ove si formano esclusivamente rifiuti pericolosi;
  - l) gli immobili strumentali all'attività agricola e d'allevamento - locali di ricovero delle attrezzature agricole, delle derrate, fienili, silos, stalle, ad esclusione della parte abitativa della casa colonica - e florovivaistica - limitatamente alle serre a terra;
  - m) aree impraticabili e/o intercluse da stabile recinzione;Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
- 2) Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:
  - a) sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
  - b) sono assoggettati al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.
- 3) Sono esclusi dal tributo, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- 4) Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e di transito e sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del D.L. 6 dicembre 2011.
- 5) Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, mediante idonea documentazione.

## **Art. 6 – Riduzioni del tributo**

- 1) Per le utenze ubicate nelle zone servite dalla sola raccolta porta a porta del rifiuto urbano indifferenziato, il tributo è ridotto nella misura del 60%. Si considerano zone servite dalla sola raccolta porta a porta del rifiuto urbano indifferenziato quelle nelle quali il più vicino contenitore dei rifiuti differenziati e/o indifferenziati dista oltre 500 metri dall'ingresso della proprietà privata delle utenze sparse, calcolando la distanza dal confine con la strada pubblica ed escludendo gli eventuali viali privati di accesso agli insediamenti.
- 2) L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20% del tributo.
- 3) Per i locali e le aree delle utenze domestiche tenute a disposizione con uso stagionale e/o discontinuo, che vengono occupati o detenuti nel corso dell'anno solare per un periodo inferiore a 183 giorni/anno, anche non consecutivi, si applica una riduzione pari al 16% del tributo. Tale destinazione deve essere specificata nella comunicazione originaria.
- 4) Per i locali e le aree, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale, o ad altro uso limitato e discontinuo, anche ricorrente non superiore a 183 giorni/anno, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta o da adeguata documentazione, si applica una riduzione pari al 16% del tributo.
- 5) Per i fabbricati rurali ad uso abitativo e relative pertinenze, si applica una riduzione pari al 30% del tributo.
- 6) A partire dall'anno 2015, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 bis del D.L. n. 47 del 28 marzo 2014, convertito con modificazioni in legge n. 80 del 23 maggio 2014.

## **Art. 7 – Agevolazioni**

- 1) Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa.
- 2) A favore delle utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico mediante l'utilizzo della compostiera, del cumulo, di buca/fossa è concessa un'agevolazione del tributo nella misura del 16%; alle utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata tracciata della frazione organica, è concessa un'agevolazione del tributo nella misura dell'8%.

Le agevolazioni decorrono, per il compostaggio domestico dalla compilazione della dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui all'allegato A) al presente regolamento, per la raccolta tracciata dell'organico con la compilazione del modello di adesione di cui all'allegato B) al presente regolamento.

Le agevolazioni per il compostaggio domestico o per la raccolta differenziata tracciata della frazione organica non possono essere cumulate.

Il Comune, il gestore del servizio rifiuti o il soggetto a cui è affidata la gestione del tributo, verifica l'effettiva pratica del compostaggio domestico attraverso controlli a campione nella percentuale minima annua del 10% delle utenze che beneficiano

dell'agevolazione. Qualora in sede di controllo venga accertata una mancata o inadeguata pratica del compostaggio domestico, il soggetto incaricato provvederà:

- a) al ritiro immediato della compostiera ove concessa a titolo gratuito;
- b) a far decadere l'agevolazione a partire dal semestre nel quale è stata effettuata la verifica.

Per quanto riguarda la raccolta tracciata della frazione organica, il requisito per il riconoscimento dell'agevolazione è costituito dal rilevamento medio di almeno un conferimento alla settimana; l'assenza di rilevamento comporterà il ritiro del kit in dotazione dal semestre nel quale è stata effettuata la verifica e la decadenza dell'agevolazioni dal semestre privo di rilevazioni.

- 3) Ad ogni utenza non domestica che destina a recupero rifiuti assimilati agli urbani e presenta al Gestore, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, la relativa ed idonea documentazione, modello MUD, è riconosciuta un'agevolazione secondo la valorizzazione e le caratteristiche indicate nell'allegato C) al presente regolamento. Relativamente alle limitazioni qualitative e quantitative si fa riferimento al vigente Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, approvato con Delibera ATO6 – Ferrara n. 3/2009 del 17/03/2009 e s.m.i. In ogni caso l'ammontare annuale dell'agevolazione di cui al presente punto non può superare il 50%.

#### **Art. 8 – Applicabilità di riduzioni e agevolazioni**

- 1) In nessun caso il cumulo delle riduzioni e delle agevolazioni, applicabili sia alle utenze domestiche che non domestiche, può superare su base annua la soglia del 70% del tributo dovuto.
- 2) La decadenza delle riduzioni o delle agevolazioni, comporta il recupero del tributo dovuto e relative sanzioni se dovute.

#### **Art. 9 – Categorie di utenza**

- 1) Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.
- 2) Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
  - a) Utenze domestiche residenti
  - b) Utenze domestiche non residenti
- 3) Per le utenze domestiche residenti il numero dei componenti il nucleo familiare, ai fini dell'applicazione della tariffa, è individuato nel numero risultante dagli elenchi dell'anagrafe del Comune; è possibile considerare un numero diverso di componenti, previa presentazione di apposita domanda da parte degli utenti corredata da documentazione adeguata, nei seguenti casi:
  - a) congiunto collocato in casa di cura e/o di riposo per un periodo consecutivo superiore ai sei mesi;
  - b) congiunto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo consecutivo superiore ai sei mesi;
  - c) militari di carriera che siano assenti per servizio per un periodo consecutivo superiore ai sei mesi;
  - d) persone per le quali sussista l'obbligo della residenza per ragioni di servizio, certificata dal datore di lavoro per un periodo consecutivo superiore ai sei mesi;
  - e) persona reclusa in istituti di detenzione per un periodo consecutivo superiore a sei mesi;

f) casi di degenze o ricoveri presso comunità di recupero e centri socio-educativi ad esclusione delle frequentazioni diurne.

Sono esclusi i soggiorni in centri comportanti il rientro giornaliero al proprio domicilio (cd. Centri diurni).

Nei suddetti casi a), b), c), d), e) ed f) il numero minimo di componenti il nucleo familiare, per il calcolo della tariffa, non può essere inferiore all'unità.

Il Comune si impegna a trasmettere periodicamente al gestore del servizio rifiuti o al soggetto a cui è affidata la gestione del tributo i dati anagrafici.

- 4) Le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a uno nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in una unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.
- 5) La classificazione delle utenze non domestiche è effettuata con riferimento alle classi di attività, eventualmente accorpate o suddivise per gruppi omogenei considerando la potenzialità di produzione dei rifiuti, definite dal Regolamento per l'elaborazione del Metodo Normalizzato, sulla base della certificazione rilasciata dagli organi competenti all'autorizzazione dell'esercizio di attività fatto salvo il recepimento delle attività merceologiche effettivamente svolte nei locali o, in sua mancanza, sulla base dell'effettivo utilizzo dei locali od aree scoperte. Nel caso in cui nell'ambito degli stessi locali od aree scoperte, siano svolte più attività economiche, la classe attribuita potrà essere quella dell'attività prevalente. Alle attività economiche non comprese esplicitamente nell'elenco sarà attribuito il coefficiente di una attività analoga.
- 6) La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti, coerentemente a quelli individuati dalla legge, saranno determinati dal Consiglio Comunale in sede di deliberazione tariffaria.

#### **Art. 10 - Tariffe del tributo**

- 1) Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.
- 2) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- 3) Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate, nonché delle agevolazioni previste all'art.7 del presente regolamento. Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuzione di cui al



D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La delibera di approvazione delle tariffe del tributo stabilirà la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato e stabilendo i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, di cui all'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158.

- 4) In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma 3, si intendono prorogate le tariffe in vigore.

#### **Art. 11 – Riscossione**

- 1) I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare esclusivamente, ai sensi dell'articolo 14, comma 35, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il modello F24 o l'apposito bollettino postale, che sarà inviato in allegato all'avviso di pagamento del tributo.
- 2) Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi scadenza nei mesi di giugno e dicembre. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Per l'anno 2014, in conseguenza della soppressione della Tares di cui all'articolo 14, del decreto -legge n. 201 del 2011, ed al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente e velocizzare l'azione amministrativa, con la prima rata della Tari in scadenza entro il 30 giugno è liquidato anche il saldo della Tares relativa al 2013, positivo o negativo, portandolo in compensazione degli importi dovuti a titolo di Tari, ai sensi dell'articolo 1, comma 167 della legge n. 296 del 2006.
- 3) Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12,00 euro; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo uguale o inferiore a 12,00 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione dell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 4,00 euro.

#### **Art. 12 – Dichiarazione**

- 1) I soggetti individuati all'articolo 3 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune - ovvero al soggetto a cui è affidata la gestione del tributo - utilizzando apposito modello, che ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di novanta giorni dalla data in cui:
  - a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
  - b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
  - c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune - o il soggetto a cui è affidata la gestione del tributo - rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.
- 2) Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

### **Art. 13 – Tributo giornaliero**

- 1) Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
- 2) L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
- 3) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale al 50%. Il tributo giornaliero è commisurato per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione con riferimento a categorie omogenee.
- 4) L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
- 5) Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
- 6) Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

### **Art. 14 – Rimborsi e compensazione**

- 1) La cessazione dà diritto al rimborso del tributo a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
- 2) Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 3) Il diritto al rimborso viene definito, ai sensi di legge, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, tramite apposito provvedimento. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale maggiorato di 0,25 punti percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
- 4) Non si dà luogo al rimborso qualora l'importo dello stesso sia uguale o inferiore a 12,00 Euro.
- 5) Il contribuente ha diritto a compensare le somme a credito e a debito relative a tributi di competenza del Comune. La compensazione può essere effettuata sia relativamente allo stesso tributo che relativamente a tributi differenti, nonché con riferimento sia alla stessa annualità che ad annualità successive all'insorgere del credito.

### **Art. 15 – Attività di controllo e sanzioni**

- 1) L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed

- integrazioni.
- 2) Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. In caso di affidamento in concessione il funzionario responsabile del tributo è nominato dal concessionario.
  - 3) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
  - 4) In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune o il soggetto a cui è affidata la gestione del tributo, nella persona del funzionario responsabile, provvede ad inviare al contribuente un sollecito di pagamento. Decorso inutilmente il termine di scadenza, si provvede a notificare, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
  - 5) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
  - 6) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
  - 7) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00.
  - 8) Le sanzioni di cui ai commi 5 e 6 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
  - 9) Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori, pari al tasso legale maggiorato di 0,25 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
  - 10) Nell'attività di controllo non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento qualora l'importo dello stesso per tributo, sanzione amministrativa ed interessi sia uguale o inferiore a euro 12,00, salvo diverse disposizioni di legge.

#### **Art. 16 - Notifica avvisi di accertamento**

- 1) Gli avvisi di accertamento emessi a seguito dell'attività di controllo, di norma sono notificati al contribuente a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
- 2) Le spese di notifica della raccomandata sono a carico del contribuente e sono addebitate nell'avviso di accertamento.

#### **Art. 17 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

- 1) Per gli avvisi di accertamento ritenuti di importo rilevante i contribuenti possono richiedere, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, la rateizzazione dei versamenti in numero non superiore a dodici rate da assolvere entro un anno con applicazione degli interessi legali a decorrere dal sessantunesimo giorno per ogni singola rata. La richiesta di rateizzazione equivale ad adesione del contribuente all'accertamento.
- 2) In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade dal beneficio e l'importo ancora dovuto e l'intera sanzione sono immediatamente riscuotibili in unica soluzione.

#### **Art. 18 - Riscossione coattiva**

- 1) La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

#### **Art.19 - Clausola di adeguamento**

- 1) Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
- 2) I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

#### **Art. 20 - Entrata in vigore del Regolamento**

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2017.



## MODULO DI RICHIESTA Agevolazione TARI utenze domestiche per compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani

CODICE UTENZA \_\_\_\_\_

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

#### Il sottoscritto

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ Località \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Email \_\_\_\_\_

In qualità di  Intestatario  Familiare \_\_\_\_\_  Altro \_\_\_\_\_

#### Dati dell'intestatario dell'utenza TARI (solo se diverso dal richiedente)

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ Località \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Email \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

### DICHIARA

di praticare il compostaggio domestico tramite l'utilizzo della compostiera, di tutti gli scarti organici di produzione domestica e parte degli scarti verdi del giardino;

di praticare il compostaggio domestico tramite cumulo o buca/fossa nella propria area cortiliva.

- di conferire attraverso il sistema stradale di raccolta solo le altre frazioni merceologiche;
- di accettare i controlli previsti dal Regolamento TARI vigente. Qualora si accertasse la mancata corretta pratica del compostaggio, relativamente ad ogni modalità sopra elencata, l'agevolazione sarà revocata dal semestre in corso;
- di aver letto ed accettato l'estratto del Regolamento di applicazione della agevolazione sulla TARI allegato.

### PERTANTO CHIEDE

la riduzione percentuale del totale della TARI

la consegna, in comodato d'uso gratuito, della compostiera fornita dal gestore del servizio rifiuti

Data e luogo \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Firma (non autenticata) \_\_\_\_\_



## **ESTRATTO REGOLAMENTO Agevolazione TARI utenze domestiche per compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani**

### **Art. 7 – Agevolazioni**

1) (Omissis)

2) A favore delle utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico mediante l'utilizzo della compostiera, del cumulo, di buca/fossa è concessa un'agevolazione del tributo nella misura del 16%; alle utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata tracciata della frazione organica, è concessa un'agevolazione del tributo nella misura dell'8%.

Le agevolazioni decorrono, per il compostaggio domestico dalla compilazione della dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui all'allegato A) al presente regolamento, per la raccolta tracciata dell'organico con la compilazione del modello di adesione di cui all'allegato B) al presente regolamento.

Le agevolazioni per il compostaggio domestico o per la raccolta differenziata tracciata della frazione organica non possono essere cumulate.

Il Comune, il gestore del servizio rifiuti o il soggetto a cui è affidata la gestione del tributo, verifica l'effettiva pratica del compostaggio domestico attraverso controlli a campione nella percentuale minima annua del 10% delle utenze che beneficiano dell'agevolazione. Qualora in sede di controllo venga accertata una mancata o inadeguata pratica del compostaggio domestico, il soggetto incaricato provvederà:

a) al ritiro immediato della compostiera ove concessa a titolo gratuito;

b) a far decadere l'agevolazione a partire dal semestre nel quale è stata effettuata la verifica.

Per quanto riguarda la raccolta tracciata della frazione organica, il requisito per il riconoscimento dell'agevolazione è costituito dal rilevamento medio di almeno un conferimento alla settimana; l'assenza di rilevamento comporterà il ritiro del kit in dotazione dal semestre nel quale è stata effettuata la verifica e la decadenza dell'agevolazioni dal semestre privo di rilevazioni.

3) (Omissis)

### **Art. 8 – Applicabilità di riduzioni e agevolazioni**

1) (Omissis).

2) La decadenza delle riduzioni o delle agevolazioni, comporta il recupero del tributo dovuto e relative sanzioni se dovute.

## **CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

### **Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196**

Gentile Cliente,

il D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

La scrivente Società, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento all'instaurazione ed esecuzione di rapporti contrattuali, La informa che i Suoi dati personali, da Lei direttamente forniti, verranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le comunichiamo che le finalità per cui i dati personali a Lei relativi vengono trattati, sono riconducibili alla rilevazione dei conferimenti della frazione organica mediante l'utilizzo della tessera magnetica personale ai fini dell'applicazione dei benefici sulla quota variabile della tassa sui rifiuti - TARI.

Il conferimento dei dati da parte Sua è strettamente funzionale all'esecuzione del rapporto contrattuale e necessario per adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti o normativa comunitaria. L'eventuale rifiuto a fornirli, o al successivo trattamento, potrà determinare l'impossibilità di **XXX** a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi. I Suoi dati personali sono trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica nel rispetto delle disposizioni di legge atte a garantirne la riservatezza e la sicurezza, nonché l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza dei dati stessi rispetto alle finalità dichiarate.

Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi previsti da leggi, regolamenti o normativa comunitaria, i dati potranno essere comunicati alle categorie e ai soggetti di seguito indicati: Autorità o Istituzioni Pubbliche; istituti di credito; studi legali; società di consulenza informatica e aziendale; società di assicurazione; società di recupero crediti; società che per conto di **XXX** curano gli adempimenti amministrativi/contabili e chiunque sia legittimo destinatario di comunicazioni previste da norme di legge, regolamenti o contratti. Tali categorie trattano i dati per le medesime finalità sopra definite. Ai Suoi dati potranno accedere, società o persone fisiche nostri collaboratori specificatamente autorizzati in qualità di Responsabili o Incaricati a trattare tali dati nell'ambito delle rispettive funzioni, in conformità alle istruzioni ricevute, e per il perseguimento delle finalità sopraindicate. Non è prevista la diffusione dei dati personali; essi verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurato e anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge.

Relativamente ai dati medesimi potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo. In particolare, in ogni momento, Lei ha diritto di avere conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che La riguardano, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati, Lei potrà rivolgersi al Responsabile di seguito identificato.

Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è **XXX**, con Sede Legale in **XXX**.

Altri Responsabili del trattamento dei dati personali nominati da **XXX** sono indicati in apposito elenco a disposizione dell'interessato a fronte di Sua richiesta da inoltrare tramite **XXX**.

Il Titolare del Trattamento **XXX**



## ADESIONE RACCOLTA ORGANICO

Nome e cognome \_\_\_\_\_ Codice utenza \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

### RICEVE

da **xxx** il kit composto da cestino per la raccolta domestica, la tessera personale magnetica per l'apertura del bidone carrellato stradale e 80 sacchetti biodegradabili.

A fronte di un conferimento di media a settimana durante l'anno, verrà riconosciuto uno sconto dell'8% sul totale della tassa.

LUOGO E DATA \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Copia Cliente

Copia **xxx**

Disdetta in data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

### CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196

Gentile Cliente,

il D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

La scrivente Società, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento all'instaurazione ed esecuzione di rapporti contrattuali, La informa che i Suoi dati personali, da Lei direttamente forniti, verranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le comunichiamo che le finalità per cui i dati personali a Lei relativi vengono trattati, sono riconducibili alla rilevazione dei conferimenti della frazione organica mediante l'utilizzo della tessera magnetica personale ai fini dell'applicazione dei benefici sulla quota variabile della tassa sui rifiuti - TARI.

Il conferimento dei dati da parte Sua è strettamente funzionale all'esecuzione del rapporto contrattuale e necessario per adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti o normativa comunitaria. L'eventuale rifiuto a fornirli, o al successivo trattamento, potrà determinare l'impossibilità di **xxx** a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi. I Suoi dati personali sono trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica nel rispetto delle disposizioni di legge atte a garantire la riservatezza e la sicurezza, nonché l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza dei dati stessi rispetto alle finalità dichiarate.

Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi previsti da leggi, regolamenti o normativa comunitaria, i dati potranno essere comunicati alle categorie e ai soggetti di seguito indicati: Autorità o Istituzioni Pubbliche; istituti di credito; studi legali; società di consulenza informatica e aziendale; società di assicurazione; società di recupero crediti; società che per conto di **xxx** curano gli adempimenti amministrativi/contabili e chiunque sia legittimo destinatario di comunicazioni previste da norme di legge, regolamenti o contratti. Tali categorie trattano i dati per le medesime finalità sopra definite. Ai Suoi dati potranno accedere, società o persone fisiche nostri collaboratori specificatamente autorizzati in qualità di Responsabili o Incaricati a trattare tali dati nell'ambito delle rispettive funzioni, in conformità alle istruzioni ricevute, e per il perseguimento delle finalità sopraindicate. Non è prevista la diffusione dei dati personali; essi verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurato e anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge.

Relativamente ai dati medesimi potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo. In particolare, in ogni momento, Lei ha diritto di avere conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che La riguardano, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati, Lei potrà rivolgersi al Responsabile di seguito identificato.

Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è **xxx**, con Sede Legale in **xxx**.

Altri Responsabili del trattamento dei dati personali nominati da **xxx** sono indicati in apposito elenco a disposizione dell'interessato a fronte di Sua richiesta da inoltrare tramite mail a **xxx**.



## **ESTRATTO REGOLAMENTO Agevolazione TARI utenze domestiche per compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani**

### **Art. 7 – Agevolazioni**

1) (Omissis)

2) A favore delle utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico mediante l'utilizzo della compostiera, del cumulo, di buca/fossa è concessa un'agevolazione del tributo nella misura del 16%; alle utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata tracciata della frazione organica, è concessa un'agevolazione del tributo nella misura dell'8%.

Le agevolazioni decorrono, per il compostaggio domestico dalla compilazione della dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui all'allegato A) al presente regolamento, per la raccolta tracciata dell'organico con la compilazione del modello di adesione di cui all'allegato B) al presente regolamento. Le agevolazioni per il compostaggio domestico o per la raccolta differenziata tracciata della frazione organica non possono essere cumulate.

Il Comune, il gestore del servizio rifiuti o il soggetto a cui è affidata la gestione del tributo, verifica l'effettiva pratica del compostaggio domestico attraverso controlli a campione nella percentuale minima annua del 10% delle utenze che beneficiano dell'agevolazione. Qualora in sede di controllo venga accertata una mancata o inadeguata pratica del compostaggio domestico, il soggetto incaricato provvederà:

a) al ritiro immediato della compostiera ove concessa a titolo gratuito;

b) a far decadere l'agevolazione a partire dal semestre nel quale è stata effettuata la verifica.

Per quanto riguarda la raccolta tracciata della frazione organica, il requisito per il riconoscimento dell'agevolazione è costituito dal rilevamento medio di almeno un conferimento alla settimana; l'assenza di rilevamento comporterà il ritiro del kit in dotazione dal semestre nel quale è stata effettuata la verifica e la decadenza dell'agevolazioni dal semestre privo di rilevazioni.

3) (Omissis)

### **Art. 8 – Applicabilità di riduzioni e agevolazioni**

1) (Omissis).

2) La decadenza delle riduzioni o delle agevolazioni, comporta il recupero del tributo dovuto e relative sanzioni se dovute.



## Comune di Argenta

<b>Agevolazione per rifiuti assimilati agli urbani avviati a recupero dal produttore.</b>	<b>€/kg</b>
	0,040

<b>C.E.R.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
20103	scarti di tessuti vegetali
20104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
20110	rifiuti metallici
20304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
20501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
20601	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
20701	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione materia prima
20704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
30101	scarti di corteccia e sughero
30105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
30301	scarti di corteccia e legno
30308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
40109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
40209	rifiuti di materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
40221	rifiuti da fibre tessili grezze
40222	rifiuti da fibre tessili lavorate
70213	rifiuti plastici
80410	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409
90107	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti d'argento
90108	carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti d'argento
90110	macchine fotografiche monouso senza batteria
90112	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 090111
101206	stampi di scarto
120105	limatura e trucioli di materiali plastici
120117	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120113

<b>150101</b>	imballaggi in carta e cartone
<b>150102</b>	imballaggi in plastica
<b>150103</b>	imballaggi in legno
<b>150104</b>	imballaggi metallici
<b>150105</b>	imballaggi in materiali compositi
<b>150106</b>	imballaggi in materiali misti
<b>150107</b>	imballaggi in vetro
<b>150109</b>	imballaggi in materia tessile
<b>150203</b>	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
<b>160214</b>	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 160209 e 160213
<b>160216</b>	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215
<b>160306</b>	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305
<b>170201</b>	legno
<b>170202</b>	vetro
<b>170203</b>	plastica
<b>170401</b>	rame, bronzo, ottone
<b>170402</b>	alluminio
<b>170405</b>	ferro e acciaio
<b>170411</b>	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
<b>200101</b>	carta e cartone
<b>200102</b>	vetro
<b>200108</b>	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
<b>200110</b>	abbigliamento
<b>200111</b>	prodotti tessili
<b>200136</b>	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135
<b>200138</b>	legno diverso da quello di cui alla voce 200137
<b>200139</b>	plastica
<b>200140</b>	metallo
<b>200201</b>	rifiuti biodegradabili
<b>200302</b>	rifiuti dei mercati
<b>200307</b>	rifiuti ingombranti